



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5- Fax 49180

Area Urbanistica- Ambiente POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 29
Prot. n° 5921

OGGETTO: Divieto di transito e di sosta su tutti i tratti del lungomare.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- **Ravvisata** la necessità di istituire su tutti i tratti del lungomare un'isola pedonale e quindi il divieto assoluto di transito e di parcheggio;
- **Considerata** la necessità di procedere all'istituzione del divieto di transito e di sosta con apposita ordinanza su tutto i tratti del lungomare da adibire unicamente ed esclusivamente ad isola pedonale 0-24;
- **Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- **Visto** il D.lgs 30 marzo 2001, n° 165, recante: "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- **Vista** la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n° 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente oggetto: <<Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione>>;
- **Visto** lo statuto comunale;
- **Visto** il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- **Visto** il Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta e di transito permanente di tutti gli autoveicoli in genere su tutti i tratti del lungomare.

DISPONE

- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- L'invio di copia della presente ordinanza agli organi di polizia stradale operanti nel territorio comunale.
- L'installazione di apposita segnaletica.

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199).

PRESCRIVE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- 1) **Prefettura**
- 2) **Carabinieri di Soverato;**
- 3) **Polizia di Stato;**
- 4) **Polizia Municipale Sede;**
- 5) **Publicata all'Albo pretorio;**

Montepaone li, 26.06.2017



Il Responsabile dell'Area
(Geom. Francesco Ficchi)